



PROTOCOLLO DI INTESA

**PER LA DEFINIZIONE, LO SVILUPPO E LA PROMOZIONE DEL CLUSTER ER.I.C. E LA
COLLABORAZIONE DEL SISTEMA DELLE PIATTAFORME INTERMODALI DELLA
REGIONE EMILIA-ROMAGNA NEL CONTESTO NAZIONALE E INTERNAZIONALE**

**TRA REGIONE EMILIA-ROMAGNA, AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO
CENTRO-SETTENTRIONALE, CE.P.I.M. S.P.A., DINAZZANO PO S.P.A., INTERPORTO BOLOGNA
S.P.A., TERMINAL PIACENZA INTERMODALE S.R.L., TERMINAL RUBIERA S.R.L., FHP
INTERMODAL S.R.L., SAPIR S.P.A., LUGO TERMINAL S.P.A. FS LOGISTIX S.P.A**

PROTOCOLLO DI INTESA

PER LA DEFINIZIONE, LO SVILUPPO E LA PROMOZIONE DEL CLUSTER ER.I.C. E LA COLLABORAZIONE
DEL SISTEMA DELLE PIATTAFORME INTERMODALI DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA NEL
CONTESTO NAZIONALE E INTERNAZIONALE. ATTIVITA' 2026-2040

TRA

- **Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico centro settentrionale** con sede in Ravenna, via Antico Squero, 31, CAP 48122; P.IVA 00184980274 ivi rappresentata da Francesco Benevolo in qualità di Presidente;
- **Interporto Bologna SpA** con sede legale in Bentivoglio (BO), Interporto di Bologna, Palazzina Doganale, CAP 40010, P.IVA 00372790378, rappresentata da Stefano Caliandro in qualità di Presidente;
- **CePIM S.p.A. Centro Padano Interscambio Merci** con sede legale in Fontevivo, (PR), via Bianconese di Fontevivo, Piazza Europa, n 1, CAP 43010; P.IVA 00324710342, rappresentata da Gianpaolo Serpagli in qualità di Presidente;
- **Dinazzano Po SpA** con sede legale in Reggio Emilia, piazzale Guglielmo Marconi, 11, CAP 42121; P.IVA 02000240354, rappresentata da Gino Maioli in qualità di Presidente e Legale rappresentante;
- **Terminal Piacenza Intermodale S.r.l.** con sede legale in Piacenza, via Strinati 7/9, CAP 29122; P.IVA 0138378033, rappresentata da Piero Solcà in qualità di Presidente del CdA;
- **FHP Intermodal S.r.l.** con sede a Foggia, Zona Industriale Incoronata Terminal Ferroviario, CAP 71122; P.IVA 02339200715 rappresentata da Angelo Accomando in qualità di Amministratore Delegato;
- **Sapir SpA** con sede legale in Ravenna, via G. Antonio Zani 1, CAP 48122; P.IVA 00080540396; rappresentata da Riccardo Sabadini in qualità di Presidente;
- **Terminal Rubiera Srl**, con sede legale in Rubiera (RE), in via A. Corradini, 14; CAP 42048; P.IVA 01880800352; rappresentata da Paolo Montanari in qualità di Amministratore Delegato;
- **Lugo Terminal SpA** con sede legale in Lugo (RA) Via della Dogana, 5 48022, P.IVA 02063520395; rappresentata da Silvia Poli in qualità di Amministratore Delegato;
- **FS Logistix SpA** con sede legale in, rappresentata da.... in qualità di ...
- **Regione Emilia-Romagna** con sede legale in Bologna, viale Aldo Moro n. 52, CAP 40128, C.F.n. 80062590379; rappresentata da Irene Priolo in qualità di Assessora all'Ambiente, Programmazione territoriale, Mobilità e Trasporti, Infrastrutture.

PREMESSO CHE

- la Regione Emilia-Romagna nel PRIT 2025 (Piano Regionale Integrato dei Trasporti), e nel PRIT 2040, in fase di predisposizione, si pone come obiettivo il potenziamento della “Piattaforma logistica regionale” quindi lo sviluppo del porto di Ravenna e delle piattaforme e dei nodi intermodali regionali, la realizzazione della ZLS Emilia-Romagna, l’incentivazione e l’incremento di trasporto merci ferroviario, il potenziamento delle infrastrutture ferroviarie e viarie nazionali e regionali, il rafforzamento dei collegamenti con i porti e il miglioramento dei collegamenti di ultimo miglio;
- La Regione Emilia-Romagna sin dal 2011 è attiva, con il supporto di ITL, nell’individuazione e promozione di iniziative collaborative per il potenziamento e l’internazionalizzazione della filiera regionale del trasporto delle merci via ferrovia;
- ulteriori obiettivi della Regione sono la promozione dell’innovazione tecnologica e organizzativa nel trasporto merci e nella logistica, la promozione di politiche che integrino le aree industriali con i nodi della piattaforma logistica e lo sviluppo della Zona Logistica Semplificata Emilia–Romagna focalizzata sul porto di Ravenna (ai sensi della legge 205/2018 commi 61-65 e del DPCM 40/2024);
- nell’ambito delle attività volte al potenziamento della “Piattaforma logistica regionale” la Regione, insieme ai principali nodi regionali, ha definito il Cluster ER.I.C. (Emilia-Romagna Intermodal Cluster) “cluster intermodale regionale” in un Accordo sottoscritto in data 16 marzo 2018 tra la Regione Emilia-Romagna e le piattaforme/nodi intermodali merci regionali (Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico centro settentrionale, Cepim Spa, Dinazzano Po Spa, Interporto Bologna Spa, Terminal Rubiera Srl, Lotras Srl, Hupac SpA e la società Sapir ha aderito in data 7 novembre 2019), finalizzato a dare avvio ad iniziative di qualificazione, sviluppo e promozione del sistema delle Piattaforme intermodali della Regione nel contesto nazionale e internazionale, che ha avuto validità fino 2020.
- l’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico centro-settentrionale (nel prosieguo “AdSP”), quale ente pubblico non economico che gestisce in via esclusiva i beni del demanio marittimo nell’ambito del Porto di Ravenna, ha tra i compiti istituzionali che gli sono attribuiti dalla Legge n. 84/1994, quello di promozione e coordinamento di forme di raccordo con i sistemi logistici retro portuali e interportuali;
- il Porto di Ravenna costituisce l’unico porto commerciale di rilevanza internazionale presente sul territorio della Regione Emilia-Romagna e si pone ai vertici nazionali nel traffico delle rinfuse solide e quale hub energetico;
- Nel 2021, è stato rinnovato il “Protocollo di intesa per la definizione, lo sviluppo e la promozione del Cluster ER.I.C. e la collaborazione del sistema delle piattaforme intermodali della Regione Emilia-Romagna nel contesto nazionale e internazionale, attività 2021-2025”, dagli stessi firmatari con l’ingresso in data 13 ottobre 2022 la società Lugo Terminal (PG/2022/1047792). Tale protocollo ha avuto validità fino 31.12.2025;
- la Regione ha sottoscritto, in data 3 maggio 2024, con la Fondazione Istituto Sui Trasporti e la Logistica (ITL), un Accordo di Cooperazione in attuazione dell’Accordo Quadro di collaborazione ex art. 15 legge 241/1990, in base al quale ITL svolge in cooperazione attività di interesse comune e coerenti con gli obiettivi della pianificazione regionale, alcune delle quali sono finalizzate alla qualificazione e allo sviluppo del cluster ER.I.C.;

- la Regione Emilia-Romagna con LR. 1 del 20.04.2026 ha approvato la legge “Misure per la promozione dell’attrattività del territorio mediante interventi in ambito aeroportuale e di sostegno alla logistica e all’intermodalità”

Premesso inoltre che:

- è interesse dei singoli operatori collaborare al fine di rendere maggiormente competitivo il sistema in ottica promozionale e di attrazione di maggiori flussi e nuovi servizi sul territorio, intensificando anche le relazioni con il contesto portuale di Ravenna;
- è intenzione della Regione Emilia-Romagna continuare a sostenere politiche di incentivazione all’utilizzo del trasporto ferroviario merci e di miglioramento dei servizi correlati, funzionali ad un maggior equilibrio modale sul territorio, supportare la qualificazione del sistema delle competenze in ambito regionale, promuovere lo sviluppo di soluzioni di trasporto innovative e sostenibili in grado di modificare lo split modale gomma/ferro, supportare la partecipazione ad iniziative progettuali in ambito nazionale ed internazionale, rendendosi disponibile a valutare anche l’avvio di azioni di carattere istituzionale volte alla promozione del network su specifici contesti/aree di interesse;
- è interesse dell’AdSP, anche al fine di sviluppare ulteriori traffici sul Porto di Ravenna, confermare la propria partecipazione ad iniziative congiunte di collaborazione con le piattaforme logistiche regionali attraverso la sottoscrizione del presente protocollo di intesa;
- è verificata la coincidenza degli obiettivi strategici e di sviluppo con l’interesse di tutte le parti e si valuta concordemente che occorra continuare nell’azione di consolidamento del cluster ERIC a livello nazionale ed internazionale e al contempo aumentare le opportunità per i membri del cluster;

TUTTO CIO’ PREMESSO

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Protocollo di intesa

Art. 2 –Definizione del Cluster ER.I.C.

Al cluster ER.I.C. aderiscono, oltre alla Regione Emilia-Romagna, i gestori di terminal intermodali pubblici e privati regionali, riconosciuti dalla pianificazione regionale.

Fanno parte del cluster ER.I.C.:

1. Regione Emilia-Romagna
2. Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centro Settentrionale
3. CePIM SpA – Centro Padano Interscambio Merci
4. Dinazzano Po SpA
5. Terminal Piacenza intermodale Srl
6. Interporto Bologna SpA
7. FHP Intermodal Srl

8. Sapir SpA Terminal
9. Terminal Rubiera Srl
10. Lugo Terminal SpA
11. FS Logistix SpA

Art. 3 – Obiettivi e finalità

L'obiettivo del presente Protocollo d'Intesa è attivare, in modo stabile e continuativo, iniziative di qualificazione, sviluppo e promozione del "cluster intermodale regionale" denominato ER.I.C., come azione di sistema a favore di un maggiore equilibrio modale e a supporto dell'integrazione strategica tra porti, interporti, terminal e sistema produttivo regionale.

A tal fine vengono identificate le specifiche aree tematiche di collaborazione tra le parti:

- a) formazione e sviluppo di competenze;
- b) promozione e sviluppo delle relazioni nazionali e internazionali di ER.I.C. al fine di accrescere i servizi intermodali con origine e/o destinazione in Regione Emilia-Romagna e quindi la quota modale di trasporto ferroviario delle merci;
- c) promozione di iniziative di sensibilizzazione e di incontro tra domanda e offerta di trasporto intermodale con identificazione di modalità incentivanti allo shift modale nei confronti del sistema industriale regionale
- d) monitoraggio e condivisione degli interventi di potenziamento infrastrutturale per il miglioramento del sistema dei servizi e del livello di accessibilità del territorio;
- e) innovazione tecnologica con particolare riferimento alla promozione di processi di digitalizzazione e automatizzazione, che sia a livello operativo, sia strategico, migliorino l'efficienza dei processi a favore della competitività dei servizi, e la raccolta e la condivisione di dati tra i membri del cluster,
- f) innovazione energetica e/o della sostenibilità ambientale per incrementare l'efficienza dei nodi intermodali e la sostenibilità dei servizi ferroviari e dei terminal stessi
- g) ricerca ed evoluzione degli scenari competitivi globali che influiscono sul trasporto merci e la logistica;
- h) costruzione di dataset, basati su fonti proprietarie, per l'analisi e il monitoraggio evolutivo del sistema regionale del trasporto merci, con particolare riferimento alle quote di shift modale;

Art. 4 – Modalità di attuazione

Le finalità indicate all'art. 3 possono essere perseguite tramite le seguenti modalità:

- a) definizione concordata di piani di lavoro pluriennali;
- b) sottoscrizione di successivi Accordi attuativi specifici tra i soggetti del cluster, sottoscrittori del presente Protocollo;
- c) partecipazione al Tavolo permanente della Logistica Sostenibile di cui all'art.4 della LR. 1 del 20.04.2026;
- d) partecipazione concordata a progetti e/o iniziative a livello nazionale ed internazionale sugli ambiti collaborativi di reciproco interesse;
- e) ulteriori altre eventuali modalità.

Le finalità indicate all'art. 3 potranno essere attuate tra l'altro mediante i seguenti specifici modi:

- 1) partecipazione a progetti e/o missioni a livello nazionale ed internazionale sugli ambiti collaborativi di reciproco interesse;

- 2) realizzazione di iniziative, eventi, convegni finalizzati alla promozione del cluster e all'approfondimento delle tematiche di settore anche attraverso la creazione di contenuti a scopo divulgativo per la diffusione di una cultura logistica;
- 3) realizzazione di corsi formativi/aggiornamento del personale in organico;
- 4) realizzazione di corsi formativi per il reperimento di nuove professionalità al fine di qualificare il sistema delle competenze in ambito logistico, trasportistico e intermodale;
- 5) eventuali altre modalità specifiche.

L'attuazione di cui ai punti precedenti avviene con la partecipazione di tutti i soggetti del cluster, sottoscrittori del presente Protocollo, fatta salva la possibilità di costituire gruppi tematici specifici per ciascuna tematica.

Art.5 – Impegni della Regione Emilia-Romagna

La Regione Emilia-Romagna si impegna in particolare a:

- definire e finanziare meccanismi di incentivazione a favore della logistica e dell'intermodalità in attuazione della LR. 1/2026;
- svolgere azioni di monitoraggio e condivisione di informazioni relativamente alle infrastrutture d'interesse del Cluster e alla loro realizzazione;
- presidiare le future modifiche al regolamento TEN-T, ed alle altre politiche europee di settore, tramite partecipazione attiva e informata ai tavoli di confronto, ed alle relative strategie sovranazionali;
- supportare iniziative di carattere istituzionale a favore del Cluster con riferimento a programmi di finanziamento UE e alla programmazione nazionale;
- promuovere lo sviluppo della Zona Logistica Semplificata Emilia-Romagna e delle ZLS interregionali (Genova e La Spezia) con la Regione Liguria;
- presidiare le azioni di sistema sovranazionali in materia di logistica, in attuazione del Protocollo d'intesa per il coordinamento e la promozione del Sistema Logistico del Nord-Est tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e le Regioni Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Veneto e Prov. Autonome di Bolzano e Trento
- presentare e supportare eventuali candidature a favore del cluster sui programmi di finanziamento UE;
- effettuare monitoraggio e presidio di carattere istituzionale relativamente alle variazioni legislative di settore;
- prevedere adeguate risorse per l'Accordo di collaborazione con ITL, richiamato in premessa, al fine di poter sviluppare le iniziative individuate a favore del cluster

Art.6 – Impegni degli altri sottoscrittori

Le parti si impegnano in particolare, ciascuna per quanto di propria competenza, a:

- collaborare e contribuire, rispetto a specifici accordi, per giungere all'attuazione dei progetti e/o iniziative a livello regionale, nazionale ed internazionale per la realizzazione degli obiettivi progettuali indicati all'art.3 del presente Protocollo;
- progettare congiuntamente azioni e attività dirette inerenti alle aree tematiche indicate all'art. 3,
- nonché a realizzare le stesse attraverso la stipula degli ulteriori Accordi e iniziative;
- svolgere attività specifiche e coordinate per favorire la cooperazione e lo sviluppo del cluster ER.I.C.;
- collaborare alle attività di ricerca fornendo altresì in modo sistematico i dati necessari ai fini del

- monitoraggio costante di indicatori essenziali condivisi;
- partecipare ad eventuali ulteriori iniziative progettuali, preventivamente concordate, di carattere nazionale ed internazionale, ritenute di comune interesse;
 - promuovere attività di ricerca e sviluppo, ritenute di comune interesse, a supporto del cluster;
 - partecipare attivamente e con continuità alle riunioni e alle attività del cluster;
 - supportare le attività di comunicazione congiunta del cluster;
 - supportare la Regione Emilia-Romagna nelle azioni di monitoraggio infrastrutturale, definizione di meccanismi di incentivazione, proposta di revisione reti TEN-T o altre iniziative di carattere istituzionale a favore del Cluster sui programmi UE;
 - collaborare alla realizzazione delle iniziative individuate, nell'Accordo Attuativo di Cooperazione tra Regione Emilia-Romagna e Fondazione Istituto Sui Trasporti e la Logistica (ITL)"

Art. 7 – Adesione di nuovi soggetti

Le parti, qualora si manifestasse l'opportunità e in presenza di coincidenza di obiettivi e interessi comuni, si riservano di valutare, in via congiunta, l'adesione di eventuali nuovi soggetti al presente Protocollo nonché ai successivi Accordi attuativi.

Art. 8 – Modalità operative di funzionamento

Le riunioni del Cluster ER.I.C. si terranno almeno una volta al trimestre.

Saranno inoltre convocate riunioni quando sarà necessario condividere o aggiornare le attività e i progetti.

Per l'attuazione delle finalità stabilite nell'art. 3 potranno essere costituiti tra le parti appositi Gruppi di Lavoro che avranno il compito di individuare tutte le iniziative necessarie per il pieno raggiungimento delle finalità previste dal presente Protocollo nonché degli obiettivi contenuti nei successivi Accordi attuativi.

Ciascuna delle parti identificherà il Referente responsabile, con autonomia decisionale, che prenderà parte ai singoli Gruppi di lavoro in considerazione degli specifici ambiti tecnici di approfondimento.

Il Cluster conferma il regolamento interno di cui si è dotato per la definizione del processo decisionale, delle modalità di accettazione/permanenza dei membri, di eventuali ruoli di rappresentanza e di quant'altro ritenuto necessario.

Art. 9 – Oneri finanziari

La collaborazione al presente Protocollo non comporta alcun onere finanziario diretto a carico delle parti.

Gli eventuali oneri saranno determinati nei singoli accordi attuativi o nelle singole attività di cui all'articolo 4, che individueranno le strutture organizzative di ciascuna Parte alle quali detti oneri saranno imputati.

Art. 10 – Tempi e validità

Il presente Protocollo di intesa decorre dalla data della sua sottoscrizione e avrà durata sino al 31 dicembre 2040. Tenuto conto della durata pluriennale del presente accordo, è prevista la possibilità di recesso anticipato, da esercitarsi mediante comunicazione scritta con un preavviso minimo di sei mesi.

ARTICOLO 11- Registrazione e imposta di bollo

Il presente Protocollo, sottoscritto con modalità elettronica mediante apposizione di firme digitali, è soggetto all'imposta di bollo ai sensi del d.P.R. 26 ottobre 1972, n.642, così come disposto dalla Risoluzione n. 86/E del 13 marzo 2002 dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa e Contenzioso.

All'assolvimento dell'imposta di bollo, che dovrà avvenire con modalità telematica, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D.M. 17 giugno 2014, provvederanno i soggetti privati sottoscrittori del presente Protocollo.

Il presente Protocollo è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, comma 2, del d.P.R. 26 aprile 1986, n.131, con onere a carico della Parte che vi ricorre.

ARTICOLO 12- Trattamento dati personali

Le Parti, ciascuna per quanto di propria spettanza e sotto la rispettiva e personale responsabilità, consapevoli della rilevanza penale dei relativi comportamenti, dichiarano:

- di essere a conoscenza che le informazioni e gli altri dati forniti in occasione dell'istruttoria e della sottoscrizione del presente Protocollo saranno impiegati ai fini degli adempimenti scaturenti dal presente atto;
- che tali informazioni e dati sono aggiornati.

I componenti consentono il trattamento dei loro dati personali, ai sensi e per gli effetti del regolamento (UE) 2016/679 e del D. Lgs. n. 101/2018, per lo svolgimento delle attività connesse al presente Protocollo; gli stessi dati, quindi, potranno essere inseriti in banche dati, archivi informatici e sistemi telematici solo per fini connessi al presente atto, dipendenti formalità ed effetti fiscali connessi.

Letto, confermato e sottoscritto.

(firmato digitalmente)

Per Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centro-Settentrionale – Francesco Benevolo

Per Interporto Bologna SpA – Stefano Caliandro

Per CePIM S.p.A. (Centro Padano Interscambio Merci) – Gianpaolo Serpagli

Per Dinazzano Po SpA – Gino Maioli

Per Terminal Piacenza Intermodale S.r.l. – Piero Solcà

Per FHP Intermodal S.r.l. – Angelo Accomando

Per Sapir SpA Terminal – Riccardo Sabadini

Per Terminal Rubiera S.r.l. – Paolo Montanari

Per Lugo Terminal SpA – Silvia Poli

Per FS Logistix SpA -

Per Regione Emilia-Romagna – Irene Priolo